

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

Resoconto di giovedì 8 novembre 2007

Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

Reati contro l'ambiente.

C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso. *(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, *presidente*, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti al disegno di legge C. 2692, adottato come testo base (*vedi allegato*). Ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti, per cui, per quanto riguarda le parti già esaminate dalla Commissione, oggi saranno posti in votazione unicamente quegli emendamenti sui quali vi è un accordo unanime da parte dei gruppi.

Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 1.215, 1.216, 1.220, 1.230 e 1.234 Contento. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 1.20 Mazzoni ed approva l'emendamento 1.215 Contento.

Gaetano PECORELLA (FI), con riferimento all'emendamento 1.202 Mazzoni, invita la Commissione a riconsiderare una parte del testo già votata ed in particolare quella relativa all'articolo 452-*quater* volta a punire le violazioni non solamente di disposizioni legislative, ma anche di atti regolamentari o amministrativi diretti a prevenire o a contrastare l'inquinamento. Osserva che tale disposizione viola il principio di legalità in quanto in alcuni casi la condotta punita penalmente viene sostanzialmente individuata dall'autorità amministrativa attraverso l'emanazione di atti regolamentari o provvedimenti la cui violazione viene punita penalmente.

Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, ricorda di aver presentato proprio per tale ragione l'emendamento 1.150, che tuttavia non è stato posto in votazione in quanto non si è raggiunto l'accordo unanime da parte dei gruppi, necessario trattandosi di una disposizione già esaminato dalla Commissione.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara di non condividere l'emendamento 1.150 del relatore, in quanto questo prevede comunque che la violazione di atti normativi di grado secondario sia penalmente rilevante.

In riferimento agli identici emendamenti 1.109 del relatore e 1.216 Contento, volti a sopprimere dal

testo la descrizione della nozione di disastro ambientale, sottolinea l'esigenza che tale nozione sia individuata in maniera sufficientemente determinata dal legislatore, non ritenendo opportuno demandare tale compito alla giurisprudenza. Dichiarò pertanto il proprio voto contrario ai predetti emendamenti.

Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, ritiene preferibile che sia la giurisprudenza a determinare il concetto di disastro ambientale, in quanto altrimenti vi sarebbe il rischio di una cristallizzazione della nozione stessa, contrastante con l'evolversi della realtà sulla quale deve incidere la normativa in esame.

Manlio CONTENUTO (AN), raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 1.216, sottolinea che una definizione normativa, dovendo essere necessariamente formulata con termini generici, finirebbe necessariamente per prestarsi ad interpretazioni non univoche.

Gaetano PECORELLA (FI) ribadendo la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osserva che qualora si dovesse accogliere l'impostazione del relatore secondo cui sono inopportune le definizioni normative di elementi delle fattispecie penali, si dovrebbe espungere dal testo anche la nozione di deterioramento rilevante, che è invece utilizzata in una serie di disposizioni del testo in esame.

Manlio CONTENUTO (AN) dichiara di non condividere l'osservazione dell'onorevole Pecorella, in quanto la nozione di deterioramento rilevante serve a distinguere gli ambiti normativi del delitto di danno ambientale da quello di disastro ambientale.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che sia necessario mantenere la nozione di deterioramento ambientale in quanto serve a specificare quando questo sia reversibile o meno. Condivide invece la necessità di non definire normativamente la nozione di disastro ambientale.

Paolo RUSSO (FI) condivide le considerazioni dell'onorevole Pecorella, ritenendo opportuno il mantenimento della definizione di disastro ambientale.

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene opportuno mantenere la definizione normativa di disastro ambientale, anche per recepire la giurisprudenza in materia e chiarire definitivamente il concetto.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI rileva come nelle norme penali che hanno quale elemento della fattispecie il disastro, tale concetto non sia mai definito. Parimenti non appare opportuno che il concetto di disastro sia normativamente definito nel contesto dei reati ambientali.

Paolo RUSSO (FI) sottolinea che la definizione normativa del disastro ambientale appare necessaria anche per evitare sovrapposizioni con il concetto di deterioramento rilevante, previsto quale elemento costitutivo di ulteriori fattispecie.

Gaetano PECORELLA (FI) replicando al sottosegretario Luigi Li Gotti, evidenzia come le altre fattispecie di disastro previste dall'ordinamento penale quale, ad esempio, il disastro ferroviario sono di più agevole definizione rispetto al disastro ambientale e, comunque, non presentano gradazioni di minore gravità. Nel contesto dei reati ambientali, invece, appare opportuno definire normativamente il concetto di disastro ambientale, anche per rendere la fattispecie sufficientemente determinata ed evitare le oscillazioni giurisprudenziali.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 1.109 del relatore e 1.216 Contento nonché l'emendamento 1.220 Contento.

Gaetano PECORELLA (FI), dopo aver sottoscritto gli emendamenti presentati dall'onorevole Gelmini, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 volti a ridurre le pene previste per il reato di traffico illecito di rifiuti, al fine di rendere la pena congrua alla reale gravità del fatto che si intende punire.

La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 Gelmini.

Manlio CONTENUTO (AN) con riferimento al proprio emendamento 1.219 volto a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 452-*septies*, rileva che tali commi sono diretti ad introdurre delle circostanze aggravanti nel delitto di traffico illecito di rifiuti, che a sua volta costituisce una sorta di ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale. Tali aggravanti inoltre sono formulate con termini imprecisi e generici, che creano problemi di sovrapposizione con altre fattispecie.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide le considerazioni dell'onorevole Contento, sottolineando come le aggravanti in esame possano determinare delicate questioni interpretative e di concorso di norme.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene che le aggravanti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 452-*septies* abbiano una propria coerenza normativa.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 452-*septies* potrebbero essere mantenuti.

Manlio CONTENUTO (AN) ribadisce che l'articolo 452-*septies*, soprattutto con la previsione delle aggravanti di cui ai commi 4 e 5, è privo di una costruzione logica e si sovrappone, creando seri problemi interpretativi, alla fattispecie di cui all'articolo 452-*bis*.

Gaetano PECORELLA (FI) concorda con l'onorevole Contento, rilevando come in effetti sia difficile distinguere la fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* dalla fattispecie aggravata di traffico illecito di rifiuti.

Pierluigi MANTINI (PD-U) sottolinea come la problematica evidenziata dal collega Contento possa essere risolta facendo riferimento alla distinzione tra il concetto di emissione, che può o meno determinare un danno ambientale, e il concetto di immissione, il quale produce comunque un evento dannoso, che risulta dalla combinazione tra ciò che si immette e l'ambiente eventualmente già inquinato.

L'articolo 452-*bis* prevede un'ipotesi di immissione, mentre l'articolo 452-*septies* prevede una condotta punita ex se, indipendentemente dall'immissione o dal danno. Vi è dunque una evidente differenza tra le due fattispecie, sussistendo solo il dubbio se l'articolo 452-*septies*, quando non si verifica il deterioramento, non preveda una pena forse troppo rilevante.

Pino PISICCHIO, *presidente*, ricorda che l'articolo 457-*bis* fa riferimento alla nozione di rifiuto, che è specificamente determinata nel codice dell'ambiente, mentre l'articolo 452 fa riferimento ai concetti di sostanza e energia. Le fattispecie, quindi, sembrano distinguersi anche sotto questo profilo.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che le fattispecie di cui all'articolo 452-*bis* e 452-*septies* non siano tra loro conciliabili, ma che occorra, come correttamente evidenziato dall'onorevole Contento evitare che le condotte previste dalla seconda norma possano essere, a causa di possibili sovrapposizioni, sottoposte ad una pena sproporzionata.

Manlio CONTENUTO (AN) ritiene che l'articolo 452-*septies* possa essere riformulato nel senso di prevederne l'applicazione «salvo che il fatto costituisca più grave reato» ed eliminare le aggravanti. In tal modo si potrebbero conciliare le fattispecie di inquinamento ambientale e di traffico illecito di rifiuti.

Federico PALOMBA (IdV) non ritiene praticabile la proposta dell'onorevole Contento poiché la fattispecie di cui all'articolo 452-*bis* non integra un più grave reato.

Manlio CONTENUTO (AN) con riferimento al proprio emendamento 1.221, rileva che anche in questo caso si creano analoghi problemi interpretativi, poiché la fattispecie dell'articolo 452-*octies*, relativa al traffico o abbandono di materiale radioattivo o nucleare, si sovrappone almeno in parte a quella dell'articolo 452-*septies*. Sarebbe quindi opportuno costruire un'unica fattispecie, con pene omogenee.

Paolo RUSSO (FI) rileva che l'onorevole Contento pone una questione analoga a quella relativa all'articolo 452-*septies*, con un ulteriore elemento di criticità che deve essere approfondito. Ritiene peraltro che, al fine di conciliare la fattispecie di cui all'articolo 452-*opties* con quella del traffico illecito di rifiuti, sarebbe più opportuno sopprimere il terzo comma dell'articolo 452-*septies*.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI e Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, concordano con l'osservazione dell'onorevole Paolo Russo.

Manlio CONTENUTO (AN) osserva che le questioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento al rapporto fra le fattispecie di inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti e traffico o abbandono di materiale nucleare, sono particolarmente delicate e richiedono ulteriori approfondimenti. A tal fine riterrebbe opportuno che la seduta fosse rinviata.

Pino PISICCHIO, *presidente*, in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito e rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti su taluni aspetti particolarmente complessi del testo in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ALLEGATO

Reati contro l'ambiente. C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 452-bis è soppresso.

1. 211.Contento.

Al comma 1, il capoverso Art. 452-bis è sostituito dal seguente:

Art. 452-bis.

Chiunque cagiona il pericolo concreto di un deterioramento rilevante delle preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero della flora o della fauna selvatica è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Il deterioramento si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta particolarmente onerosa o richieda l'adozione di provvedimenti eccezionali.

1. 210.Contento.

Art. 452-bis.

(Nozione di ambiente).

Agli effetti della legge penale, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggi stico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

1. 20.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, la parola: uno è sostituita dalle seguenti: sei mesi e la parola: cinque è sostituita dalla parola: quattro.

1. 212.Contento.

Al comma 1, capoversi Art. 452-bis, primo comma, Art. 452-quater, comma 1, e Art. 452-septies, comma 1, sostituire le parole: legislative, regolamentari o amministrative con la seguente: normative.

Conseguentemente al comma 1, capoversi Art. 452-quinquies, comma 1, e Art. 452-octies, comma 1, primo e secondo periodo, sostituire la parola: illegittimamente con le seguenti: in violazione di disposizioni normative.

1. 150.Il relatore.

All'Art. 452-bis dopo le parole: regolamentari sopprimere le seguenti: o amministrative.

1. 200.Mazzoni.

Alla lettera a) dell'Art. 452-bis dopo le parole: delle acque sopprimere le seguenti: o dell'aria.

1. 201.Mazzoni.

Al comma 1, Art. 452-ter, la parola: due è sostituita dalla seguente: uno e la parola: sei è sostituita dalla seguente: cinque.

1. 213.Contento.

Al comma 1, Art. 452-ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:

se dal rilevante deterioramento deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 30.000 a 100.000 euro.

1. 214.Contento.

All'Art. 452-quater, dopo la parola: regolamentari sopprimere le seguenti: o amministrative.

1. 202.Mazzoni.

Al comma 1, Art. 452-quater, al primo comma le parole: o contribuendo a cagionare sono soppresse.

1. 215.Contento.

Al comma 1, Art. 452-quater, sopprimere il secondo e il terzo comma.

* **1. 109.**Il Relatore.

Al comma 1, Art. 452-quater, il secondo ed il terzo comma sono soppressi.

* **1. 216.**Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-quinquies è soppresso.

1. 217.Contento.

Al comma 1, l'Art. 452-septies è soppresso.

Al comma 1, l'Art. 452-septies è sostituito dal seguente: si rinvia al testo dell'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 1 e 2.

1. 218.Contento.

All'Art. 452-septies, dopo la parola: regolamentari sopprimere le seguenti: o amministrative.

1. 203.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, al comma 1, dopo la parola: amministrative sono inserite le seguenti: al fine di conseguire un giusto profitto.

1. 220.Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, sostituire le parole: è punito con la reclusione da uno a cinque anni con le seguenti: è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1. 9.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, sostituire le parole: si applica la pena della reclusione da due a sei anni con le seguenti: si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

1. 10.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, terzo comma, sostituire le parole: si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni con le seguenti: si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

1. 11.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, i commi 4 e 5 sono soppressi.

1. 219.Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, sopprimere il comma 4.

1. 12.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-quinquies, primo comma, nn. 1 e 2, secondo comma, Art. 452-septies, quarto comma, e Art. 452-octies, secondo comma, sostituire le parole: una compromissione durevole o rilevante con le seguenti: un rilevante deterioramento.

Conseguentemente al n. 2, quarto comma, capoverso Art. 452-septies, ed al n. 2, secondo comma, capoverso Art. 452-octies, sostituire le parole: per la flora o per la fauna con le seguenti: della flora o della fauna.

1. 116 (Nuova formulazione).Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-octies è soppresso.

1. 221.Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-novies è sostituito dal seguente:

Se l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta a commettere taluni delitti previsti dal presente titolo, si applica la reclusione da 3 a 8 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 10 anni nei casi previsti dal secondo comma del medesimo articolo.

1. 223.Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, sostituire le parole: anche in via non esclusiva o prevalente con le seguenti: in via esclusiva prevalente.

1. 13.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, comma 1, sostituire le parole: le pene previste per ciascun reato sono aumentate da un terzo alla metà con le seguenti: le pene previste per ciascun reato sono aumentate di un terzo.

1. 14.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, il comma 2 è soppresso.

1. 224.Contento.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 452-decies.

* **1. 15.**Gelmini.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-decies è soppresso.

***1. 226.** Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-decies è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità compie i fatti previsti dagli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 e 484, è punito con la pena prevista da ciascun reato aumentata di un terzo.

1. 225. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 452-decies, primo comma dopo le parole: documentazione falsa, aggiungere le seguenti: ovvero illecitamente ottenuta.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

1. 2. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso Art. 452-decies, primo comma, dopo le parole: fa uso di documentazione falsa, aggiungere le seguenti: o illecitamente ottenuta.

1. 118. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-undecies è soppresso.

1. 227. Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-undecies, comma 1, sostituire le parole: negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi con le seguenti: in qualsiasi modo.

1. 16. Gelmini.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 452-undecies, inserire il seguente: Art. 452-undecies. - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

1. 4. Paolo Russo.

All'Art. 452- duodecies dopo le parole: 452-quinquies eliminare le seguenti parole: 452-septies.

1. 204. Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 452-duodecies inserire il seguente:

Art. 452-duodecies. - 1. In relazione ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.

1. 3. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-ter- decies è soppresso.

1. 228. Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-quaterdecies è soppresso.

1. 228. Contento.

Sostituire il comma 1 dell'Art. 452-quaterdecies con il seguente:

«Qualora in conseguenza di taluno dei delitti previsti dal presente titolo si determini la necessità di procedere alla bonifica, al recupero, alla riparazione e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, il giudice ne ordina l'esecuzione con la pronuncia della sentenza di condanna ovvero in applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del Codice di procedura penale».

1. 206. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-quaterdecies, il comma 2 è soppresso.

1. 230. Contento.

Al comma 1, capoverso, Art. 452-quaterdecies, dopo la parola: adopera, aggiungere la seguente: efficacemente.

1. 121. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-quaterdecies, il comma 3 è soppresso.

1. 231. Contento.

Sostituire il comma 3 dell'Art. 452-quaterdecies, con il seguente:

«Chiunque non ottempera al giudicato con riferimento alle prescrizioni imposte dal giudice».

1. 205. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-quinquiesdecies, è soppresso.

1. 232. Contento.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-quinquies, le parole: dalla metà a due terzi sono sostituite dalle seguenti: da un terzo alla metà.

1. 233. Contento.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-sexiesdecies, le parole: da lui provocati sono soppresse.

1. 234. Contento.

All'Art. 452-sexiesdecies, dopo le parole: da lui provocati inserire le seguenti: avendo avviato le procedure di legge o comunque iniziative tali da eliminare il pericolo o il danno.

1. 207. Mazzoni.

Dopo l'Art. 452-sexies decies, sopprimere le parole: b) nel libro secondo... sino: euro a 50.000 euro.

***1. 208.** Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso, la lettera b) è soppressa.

***1. 235.** Contento.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 25-quinques, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalle precedenti lettere a) e b) diminuite della metà.

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo concernente il riordino ed il coordinamento delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio.

Conseguentemente, al comma 3, abrogare la lettera c).

3. 1. Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Guardie dei parchi e delle aree protette).

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*d)* le guardie dei parchi nazionali e delle aree naturali protette regionali di livello o grado superiore a quello di accesso»;

al secondo comma dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «*c)* le guardie dei parchi nazionali e delle aree naturali protette regionali».

3. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

(Vigilanza delle guardie particolari giurate delle associazioni per la protezione dell'ambiente e degli animali, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni).

1. L'articolo 6 comma 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme relative alla protezione e alla tutela degli animali, è affidata anche, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate per vigilanza zoofila delle associazioni per la protezione dell'ambiente e degli animali, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni».

3. 04. Il Relatore.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 (Clausola di invarianza) aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Abrogazioni).

1. L'articolo 260 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato».

4. 01. Balducci.

All'Art. 57, comma 1, del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) le guardie dei parchi naturali e delle aree naturali protette di livello o grado superiore a quello di accesso».

Conseguentemente, all'Art. 57, comma 2, del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) le guardie dei parchi e della aree naturali protette».

Conseguentemente, all'Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«10. Le guardie venatorie volontarie di cui alla lettera b) del primo comma, svolgono ai fini della presente legge e delle leggi regionali in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, funzioni di polizia giudiziaria».

Conseguentemente, all'Art. 27, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente capoverso:

«Il coordinamento di cui al periodo precedente consiste nella tenuta di registri delle guardie volontarie di tutte le associazioni interessate, nel rilascio dei decreti di durata quadriennale, rinnovati alla loro naturale scadenza nel caso che il ritardo non sia dipendente dal soggetto richiedente nella preparazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, nell'organizzazione degli esami di abilitazione. Le disposizioni provinciali già esistenti, se incompatibili, decadono automaticamente, non possono prevedere limitazioni delle modalità di servizio o di orario in ambito provinciale, né clausole per la decadenza dello *status* di guardia volontaria non previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; i nuovi regolamenti, se necessari, devono altresì uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge».

3. 05. Benvenuto.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

5. 100. Il Relatore.

Resoconto di mercoledì 14 novembre 2007

Reati contro l'ambiente.

C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2007.

Pino PISICCHIO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 1.300 (*vedi allegato 2*). Ricorda poi che la seduta dell'8 novembre 2007 era stata rinviata per consentire ai membri della Commissione di approfondire taluni aspetti problematici del testo in esame, con particolare riferimento al rapporto tra le fattispecie di inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti e traffico o abbandono di materiale nucleare.

Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta, con riferimento alla formulazione delle aggravanti previste dall'articolo 452-*septies*, era stato sollevato, tra l'altro, il problema della distinzione tra rifiuto pericoloso e rifiuto radioattivo. Precisa quindi che le due categorie di rifiuto sono nettamente distinte, anche sul piano delle definizioni normative. In base all'esperienza normativa e giurisprudenziale, il rifiuto radioattivo è connotato da una sua specifica eccezionale pericolosità, che ne giustifica una disciplina differenziata. Pertanto, non appare opportuno sopprimere l'aggravante di cui all'articolo 452-*septies*, comma 3.

Gaetano PECORELLA (FI) esprime perplessità sulle argomentazioni del relatore, in merito ai rifiuti radioattivi, ritenendo che debbano essere ricompresi nella più vasta categoria dei rifiuti pericolosi.

Paolo RUSSO (FI) sottolinea che non appare ancora chiara la logica dell'impianto normativo. In particolare, non comprende come si coordinino tra loro le aggravanti di cui ai commi quarto e quinto degli articoli 452-*septies* e la fattispecie di inquinamento ambientale punita dall'articolo 452-*bis*, rilevando che tali aggravanti non costituiscono altro che delle ipotesi di inquinamento. Per tale ragione dichiara di condividere l'emendamento 1.219 Contento, volto alla soppressione delle predetti aggravanti.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI osserva che la fattispecie di cui all'articolo 452-*septies* si qualifica, tra l'altro, per il dolo specifico e l'elemento degli «ingenti quantitativi» di rifiuti, che invece non compaiono per il reato di cui all'articolo 452-*bis*.

Gaetano PECORELLA (FI), nel replicare al rappresentante del Governo, evidenzia che in realtà la condotta punita è per molti aspetti la stessa.

Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, evidenzia che si sta discutendo su temi che sono stati già affrontati e discussi. Le fattispecie degli articoli 452-*bis*, 452-*septies* e 452-*octies* si distinguono per struttura e funzione. In particolare, l'articolo 452-*bis* prevede una fattispecie di pericolo, pensata per l'industria che immette nell'ambiente sostanze e energie, non necessariamente rifiuti. L'articolo 452-*septies* invece punisce l'illegittima circolazione dei rifiuti e presuppone, tra l'altro, il dolo specifico.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) concorda con le osservazioni del relatore.

Gaetano PECORELLA (FI) esprime perplessità sulle motivazioni con le quali il relatore distingue le fattispecie in esame. Sottolinea come, ad esempio, la previsione tra le condotte di cui all'articolo 452-*septies* dello «abbandono» determini una sovrapposizione con la fattispecie di cui all'articolo 452-*bis* quando da tale abbandono derivi un inquinamento.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene che le fattispecie di cui agli articoli 452-*bis* e 457-*septies* siano evidentemente diverse.

Manlio CONTENUTO (AN) ritiene non convincenti le motivazioni del relatore. Il problema è che talune ipotesi aggravate dell'articolo 452-*septies* vanno a sovrapporsi all'articolo 452-*bis*, poiché vi è sostanziale corrispondenza fra «la compromissione durevole e rilevante» di cui all'articolo 452-*septies*, comma 4, coincide sostanzialmente con il «rilevante deterioramento» di cui all'articolo 452-*bis*, comma 1. In tal caso si crea un concorso di norme senza che sia dato sapere come tale concorso possa essere risolto. Insiste quindi per l'approvazione del suo emendamento 1.219, che offre una ragionevole soluzione al problema.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.219 Conteno e 1.12 Gelmini, approva l'emendamento 1.116 (*nuova formulazione*) del relatore e respinge l'emendamento 1.221 Conteno.

Paola BALDUCCI (Verdi), *relatore*, precisa che il suo nuovo emendamento 1.300 ha lo scopo di rendere coerente e razionale l'aumento di pena prevista dall'aggravante di cui al terzo comma dell'articolo 452-*octies*, che nel testo originario è limitata alla sola pena detentiva.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Manlio CONTENUTO (AN) insiste per l'approvazione del suo emendamento 1.223, ritenendo inopportuna la configurazione, nell'articolo 452-*novies*, di una sorta di associazione ambientale mafiosa. Sarebbe invece preferibile la previsione di sanzioni specifiche per il caso in cui l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale sia diretta a commettere reati ambientali. Per le associazioni di stampo mafioso ritiene che sia sufficiente la legislazione speciale per punire in maniera adeguata il caso in cui tale tipo di associazione abbia tra i reati fine anche quelli ambientali.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea la rilevanza delle osservazioni dell'onorevole Conteno sull'articolo 452-*novies*. Ritiene che l'esame del predetto articolo, data la sua estrema delicatezza, dovrebbe essere accantonato.

Pino PISICCHIO, *presidente*, concordando sulla necessità di approfondire i profili problematici dell'articolo 452-*novies*, propone di accantonare gli emendamenti 1.223 Conteno, 1.13 e 1.14 Gelmini e 1.224 Conteno.

La Commissione, dopo avere approvato la proposta di accantonamento del Presidente, respinge gli identici emendamenti 1.15 Gelmini e 1.226 Conteno.

Manlio CONTENUTO (AN), con riferimento all'articolo 452-*decies*, non condivide la configurazione di una fattispecie volta a punire la frode in materia ambientale, che in realtà altro non è se non

un'ipotesi specifica di falso. Insiste quindi per l'approvazione del suo emendamento 1.225, volto invece a prevedere un aggravamento delle pene per i delitti di falso già previsti nel codice penale.

La commissione respinge l'emendamento 1.226 Contento.

Pino PISICCHIO, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO 2

Reati contro l'ambiente. C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 452-octies, terzo comma, sostituire le parole: da 15.000 euro a 100.000 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 300.000 euro.
1. 300.Il Relatore.